

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 5465	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	X Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
X Condanna:	X pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: reato estinto per prescrizione				
Quantum: sei mesi di reclusione nonché risarcimento delle parti civili costituite con assegnazione di una provvisoria di €50.000,00 ciascuna.				
Gradi precedenti				
1°Grado: Sentenza Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara,, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di sei mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, alle quali ha assegnato una provvisoria di €50000,00 ciascuno				
2°Grado: Sentenza Corte di Appello di Genova del 11 marzo 2011, in riforma della sentenza impugnata, dichiara non doversi procedere essendo il reato estinto per prescrizione, ed ha confermato le statuizioni civili, escludendo il concorso di colpa della vittima				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

X Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	X Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	X morte		

Fattispecie

Al fine di provvedere alla demolizione di un tetto in eternit accedeva ad una terrazza-solaio calpestabile dotata di venti lucernai sporgenti circa 10 cm. dal piano di calpestio. Proprio da uno di tali lucernai dotati di una copertura costituita da una struttura in plexiglass inidonea a sostenere il peso di un uomo, dopo avere sfondato la protezione, precipitava da una altezza di circa sei metri.

Soggetto leso

X Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: no				

Tipologia del luogo di avvenimento

X Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	X Privato		

Principio di diritto

Non escluderebbe, ne' attenuerebbe la responsabilità dell'imputato l'ipotesi che la caduta fosse stata causata da un malore del lavoratore o dall'aver egli inciampato su qualche ostacolo, atteso che, se l'imputato avesse curato di proteggere adeguatamente il lucernaio, munendolo dei presidi di sicurezza previsti dalle norme, la caduta dovuta a tali cause non avrebbe avuto alcuna conseguenza per l'infortunato. Considerazioni che valgono anche a ritenere del tutto irrilevante la tesi, pure richiamata nel ricorso, che l'infortunio si sia verificato non durante le ore lavorative, bensì nell'ora di pausa. In tema di delega in materia di sicurezza, è stato correttamente osservato che, a prescindere dai profili di colpa, riferibili ad altri
